

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 12 - numero 2515 di lunedì 22 novembre 2010**

# **La Cassazione sull'obbligo della delega per la sicurezza**

*Nelle società di persone l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e poste a tutela della integrità fisica dei lavoratori è a carico di ciascun socio a meno che non risulti fornita una espressa delega a persona competente in materia. Di G.Porreca.*

Cassazione Penale Sezione IV- Sentenza n. 32193 del 6 agosto 2009 - Pres. Mocali ? Est. Romis ? P.M. Baglione - Ric. Z. G.

Commento a cura di G.Porreca.

E' conforme ad una giurisprudenza consolidata quanto emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione in merito alle responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di coloro ad essi equiparati nell'ambito di una società di persone. In tali casi l'obbligo di adottare le misure di salute e di sicurezza sul lavoro incombe su ciascun socio assumendo ognuno di essi una posizione di garanzia a meno che la società stessa non abbia individuato una persona tecnicamente competente alla quale sia stata affidata una regolare delega per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD013] ?#>

### **Il caso**

I legali rappresentanti di una s.n.c. società in nome collettivo sono stati tratti in giudizio dinanzi ad un Tribunale per rispondere del reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 c.p., in quanto in qualità di direttori tecnici di un cantiere installato per l'esecuzione di opere di coibentazione, avevano adibito un dipendente della propria ditta all'effettuazione di lavori di impermeabilizzazione del tetto di un capannone ad un'altezza di m. 6,6 da terra, il quale, privo di cintura di sicurezza, era caduto al suolo attraverso un'apertura presente nel solaio non convenientemente protetta, riportando lesioni personali di tale gravità che ne avevano successivamente determinato il decesso. Ai due legali rappresentanti veniva addebitata una colpa generica ed una specifica legata ad una violazione all'articolo 68 del D. P. R. 7/1/1956 n. 164 (ora Titolo IV Capo II del D. Lgs. n. 81/2008).

### **L'iter giudiziario**

Uno dei due legali rappresentanti ha patteggiato la pena mentre l'altro è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata. Successivamente la Corte d'Appello ha confermata la decisione già assunta dal Tribunale ribadendo le argomentazioni dallo stesso addotte ed osservando, inoltre, che:

- a) l'imputato aveva redatto e sottoscritto il piano operativo di sicurezza, qualificandosi "responsabile del cantiere e responsabile della sicurezza";
- b) la prova della mancata predisposizione di adeguati ripari era "in re ipsa", posto che il lavoratore era precipitato al suolo cadendo proprio attraverso un'apertura presente sul tetto;
- c) le cinture di sicurezza trovate sul posto erano risultate prive di "bretelle";
- d) la imposizione al dipendente di indossare la cintura e di non liberarsene se non al termine dell'attività lavorativa rischiosa, avrebbe determinato la impossibilità per il lavoratore di precipitare a terra e di riportare le lesioni mortali;
- e) l'imputato, socio e legale rappresentante della ditta, non aveva delegato ad alcun soggetto, tecnicamente capace, gli obblighi di sicurezza, ma anzi si era espressamente qualificato responsabile del cantiere e della sicurezza.

L'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che quella che rappresentava legalmente era una società di persone, con soli due soci, e che il cantiere era stato gestito sempre ed esclusivamente dall'altro socio della società oltre al fatto

che l'apertura sul tetto era stata praticata da altri lo stesso giorno dell'infortunio e che inoltre il responsabile del cantiere era un ingegnere "inspiegabilmente prosciolti in istruttoria". Faceva presente, altresì, che i giudici del merito non avevano rilevato la presenza "in loco" di funi di acciaio fissate fra due lucernari attigui destinate evidentemente all'ancoraggio delle cinture di sicurezza.

### **Le decisioni della Corte di Cassazione**

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per la chiara infondatezza delle motivazioni. La stessa ha tenuto a sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ed alla luce di quanto ribadito in una sentenza delle Sezioni Unite, (Sez. Un. n. 6402/97) *"esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito"*. La suprema Corte ha ritenuto formalmente e sostanzialmente legittima la decisione assunta dalla Corte di Appello ed accettabili le argomentazioni dalla stessa addotte ed in più ha ritenuto di fare ulteriori precisazioni, di seguito indicate, in relazione alle questioni sollevate dal ricorrente.

In merito al soggetto che assume una posizione di garanzia nell'ambito di una società di persone la Sez. IV ha sostenuto che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio"* e che nella circostanza non è risultato che fosse stata rilasciata alcuna delega a persona dotata di competenza nel settore della sicurezza ma che anzi era stato proprio lo stesso imputato a qualificarsi come "responsabile del cantiere e responsabile della sicurezza" ed a predisporre e sottoscrivere il piano di sicurezza.

Per quanto riguarda il mancato uso delle cinture di sicurezza la suprema Corte ha posto in evidenza che *"le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso"*.

*"In tema di sicurezza antinfortunistica"*, ha proseguito la Sez. IV, *"il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle"*. E' fondamentale poi quanto successivamente affermato dalla suprema Corte e cioè che *"il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro"*.

La Sez IV ha infine richiamato un principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale le norme antinfortunistiche impongono che il datore di lavoro ponga in atto una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori stessi ed ha citate in merito le conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU 21 maggio 1988, Iori) secondo le quali *"al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ex articolo 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza"*

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 32193 del 6 agosto 2009 - Pres. Mocali ? Est. Romis ? P.M. Baglione - Ric. Z. G. - Nelle società di persone l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e poste a tutela della integrità fisica dei lavoratori è a carico di ciascun socio a meno che non risulti fornita una espressa delega a persona competente in materia.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)